Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 aprile 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. **157.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nella frazione omonima del comune di Rocca d'Arazzo (Asti).

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 21 febbraio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, nella frazione omonima del comune di Rocca d'Arazzo (Asti), e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, sede della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. **158.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Girolamo dei Carmelitani Scalzi, con sede in Ferrara.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Girolamo dei Carmelitani Scalzi, con sede in Ferrara, e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Convento stesso, di alcuni immobili situati in Ferrara, da esso posseduti « animo domini » da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati alla Società Immobiliare Lombardo Emiliana (S.I.L.E.), con sede in Milano; immobili complessivamente valutati L. 488.260.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. **159.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Materdomini detta dei Pellegrinelli a Vico Pellegrini, in Napoli.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 15 gennaio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Materdomini detta dei Pellegrinelli a Vico Pellegrini, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **160.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino Vescovo e Martire fuori le mura del comune di Terni.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Terni e Narni in data 21 febbraio 1943, integrato con dichiarazione 16 agosto 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino Vescovo e Martire fuori le mura del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **161.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Ruvo di Puglia (Bari).

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari e Amministratore Apostolico di Ruvo di Puglia in data 21 ottobre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico, in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1949.

Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, per l'anno 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 617;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1946 i contributi a carico del comune di Roma per i servizi di polizia della Capitale, nonchè per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, istituiti con decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887;

Udito il Sindaco del comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi dovuti, per l'anno 1946, dal comune di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, sono stabiliti nella somma di lire centocinquantamilioni cinquecentocinquantaseimila trecentonovantadue.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1949

EINAUDI

SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Interno n. 29, foglio n. 70. — VILLA

(1576)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Campanella Silvia, Anna, Mafalda, Annunziata, Bina o Gina, sorelle di Giovanni; Luise Antonio e Teresa di Sergio; Campanella Giovanni con o senza paternità; De Maria Graziano e Filomena fu Antonio; Traettino Elvira e Maria Grazia di Rocco; Tata Antonietta fu Bernardino; Boccone Antonio, Girolamo e Maria fu Bartolomeo; Traettino Giacomo fu Beniamino, livellari al comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno già in testa alla ditta De Maria Teresa di Giuseppe ed altri, ed ora in testa alla ditta Campanella Silvia, Anna, Mafalda, Annunziata, Bina, sorelle di Giovanni; Luise Antonio e Teresa, fratello e sorella di Sergio: De Maria Graziano e Filomena fu Antonio; Traettino Elvira e Maria-Grazia, sorelle di Rocco; Tata Antonietta fu Bernardino, Boccone Antonio, Girolamo e Maria fu Bartolomeo e Traetto Giacomo fu Beniamino, livellari al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 44, particella 2/*sub* AC, per la superficie di Ha. 8.75.03 e con l'imponibile di L. 192,50.

Il sopradescritto fondo confina con la proprietà Pavoncelli Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola usufruttuario, e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Traettino Luigi e Noviello Antimo, livellari al comune di Castelvolturno, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 350. — GIORDANO

(1553)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Petitto », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Petitto » di pertinenza di D'Addio Stanislao fu Lorenzo e Raucci Alessandro fu Francesco, riportato nel catasto del comune di Villa Literno:

a) partita 2829, in testa alla ditta D'Addio Stanislao fu Lorenzo e Raucci Alessandro fu Francesco, foglio di mappa 5, particelle 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 27/1, 28, 42, 45, 48, 49, 51, per la superficie di Ha. 48.05.58 e con l'imponibile di L. 1681,47;

b) partita 2829, in testa alla ditta D'Addio Stanislao fu Lorenzo e Raucci Alessandro fu Francesco,

foglio di mappa 5, particella 27/2 (porzione di fabbricato rurale) senza indicazione di superficie e d'imponibile;

c) partita 2830, in testa alla ditta D'Addio Stanislao fu Lorenzo e Raucci Alessandro fu Francesco, livellaria al comune di Villa Literno, foglio di mappa 5, particella 29, per la superficie di Ha. 0.16.00 e con l'imponibile di L. 5,60.

Complessivamente il fondo ha una superficie di Ha. 48.21.58, con l'imponibile di L. 1687,07.

Il fondo, escluse le particelle 49, 51 e 29 confina: a nord, con la strada « Schiavone »; ad est, con il fosso delle « Quote Vecchie »; ad ovest, con la strada vicinale « Quote Nuove »; a sud, con la strada Vico di Pantano alla Duna.

La particella 49 confina: ad ovest e a nord, con il fondo di proprietà di Di Martino Antimo fu Basilio; ad est, con la strada vicinale « Quote Vecchie »; a sud, con il fondo di proprietà di Di Martino Gioacchino fu Basilio.

La particella 51 confina: a nord, con il fondo di proprietà di Di Martino Gioacchino fu Basilio; ad est, con la strada vicinale « Quote Nuove »; a sud, con la strada vicinale di bonifica da Vico di Pantano alla Duna; ad ovest, con il fondo di proprietà di Di Martino Antimo fu Basilio.

La particella 29 confina: a nord e a sud, con la proprietà di D'Addio Stanislao; ad ovest e ad est, con la strada vicinale Petitto, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Petitto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 345.000 (trecentoquarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 352. — GIORDANO

(1554)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Rimessa », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 12 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Rimessa », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Falcone Anna di Giovanni, Auriemma Alfredo fu Giuseppe e Traettino Raffaele di Rocco, livellari al comune di Castelvolturno, partita 751, foglio di mappa 39, particella 15, per la superficie di Ha. 3.36.40 e con l'imponibile di L. 639,16.

Detto fondo confina con il canale delle « Colmate » e con la proprietà Auriemma Alfredo di Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Rimessa » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 46. — GIORDANO

(1556)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Zippo Felice di David, livellario al comune di Castelvolturno, partita 802, foglio di mappa 44, particelle 2-*h* e 25-*b*, per la superficie complessiva di Ha. 1.58.51 e con l'imponibile di L. 116,71.

Il fondo confina con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe fu Nicola, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Traettino Antonio fu Giovanni, livellario al comune di Castelvolturno e con i lagni;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 321.

(1558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 22 settembre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura », riportato in catasto rustico del comune di Grazzanise in testa a Di Sciorio Antonio, Francesco e Maria fu Domenico, proprietari e Natale Angela-Maria fu Mattia ved. Di Sciorio, usufruttuaria in parte, partita 352, foglio di mappa 4, particella 7, per la superficie di Ha. 0.71.04 e con l'imponibile di L. 49,73.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Cerchiello Giovanni fu Bartolomeo; a sud, con il fondo di proprietà Petrella Patrizio di Vincenzo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 ottobre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 54. — GIORDANO

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1950.

Modificazione dei tassi d'interesse sui conti correnti col Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 510 del 10 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 settembre 1945, concernente la istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi ed infruttiferi;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenziale che autorizza il Ministero del tesoro a stabilire con propri decreti la misura dei saggi e le relative variazioni nonchè ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti correnti predetti;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1946, numero 100644, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1946, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 175;

Determina:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito con decreto Ministeriale n. 100644 del 12 gennaio 1946, la misura dei tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fruttiferi fra istituti vari ed il Tesoro, salvo le eccezioni stabilite da leggi e convenzioni speciali, è fissata a decorrere dal 25 aprile 1950 come segue:

conti correnti liberi per qualunque giacenza: uno per cento;

conti correnti vincolati a sei mesi per qualunque giacenza: tre per cento.

Art. 2.

Rimane ferma per tutta la durata del vincolo la misura dei tassi d'interesse vigenti per i conti correnti vincolati accesi precedentemente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1950
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 21. — GRIMALDI

(1637)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella stampa della legge 6 marzo 1950, n. 97, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1950, si è incorso nei seguenti errori, che devono rettificarsi nel modo appresso indicato:

1) a pag. 916, riga 6, ove è detto: lettere *a*) e *b*), deve leggersi: lettera *a*) o *b*);

2) a pag. 916, riga 37, ove è detto: lettere *a*) e *b*), deve leggersi: lettera *a*) o *b*);

3) a pag. 918, nel testo dell'Atto finale, i nomi di alcuni rappresentanti svizzeri, devono rettificarsi nel modo seguente:

1) ove è detto: Rothmsund, deve leggersi: Rothmund;
2) ove è detto: Binsvanger, deve leggersi: Binswanger;
3) ove è detto: A. Schlancer, deve leggersi: A. Schlanser;
4) ove è detto: Bahrer, deve leggersi: Buhrer.

4) a pag. 920, riga 16, ove è detto: « fatto a Berna in duplice esemplare il 4 aprile 1943 », devesi leggere: « fatto a Berna in duplice esemplare il 4 aprile 1949 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diffida per smarrimento di mandati

Si notifica lo smarrimento dei mandati numeri 116, 117, 118, emessi da questo Ministero in data 25 maggio 1943 sul capitolo 53 dell'esercizio 1942-43 di rispettive L. 60.561, L. 18.569 e L. 25.038 (lordé) a favore della ditta Cacciaguerra Antonino, esigibili in Noto, per lavori di costruzione eseguiti nella lavanderia della casa penale di Noto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo dei mandati stessi.

(1581)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rosignano Marittimo (Livorno)

La zona di ripopolamento e cattura di Rosignano Marittimo (Livorno), dell'estensione di ettari 680, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 febbraio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(1597)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4389 — Data: 3 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Cutrona Agata fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1386 — Data: 14 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Masina Alberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 24 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Bresolin Dina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 6 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Perrotti Ezio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1404 — Data: 20 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Floridi Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 33.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 marzo 1950

(1409) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	1493	Perrero Anna fu Giovanni, moglie di Raimondo Luigi, dom. a Vercelli (Novara)	35 —
Id.	150355	Raimondo Luigi di Michele, domiciliato in Diana d'Alba (Cuneo), ipotecata per cauzione del titolare nella sua qualità di usciere della pretura di San Giorgio Canavese (Torino)	17,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 aprile 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1585)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1950

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, Serie 2ª, n. 600 di L. 10.000 (capitale nominale) e Serie 3ª, numero 631, di L. 3000, intestati ad Almanza Innocenza fu Nicolò, moglie di Galfano Rosario fu Giovanni domic. a Marsala, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Trapani.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1537)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (situazione al 1° gennaio 1950).

Si avverte che giusto l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale predetto, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1600)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50% serie ordinaria della 1ª, 2ª e 3ª emissione.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1950, incominciando alle ore 9 si procederà, nella sede dell'Istituto in via Aureliana n. 7, Roma, alle operazioni di sorteggio sulle obbligazioni 5,50 %, serie ordinaria della 1ª, 2ª e 3ª emissione, emesse dall'Istituto stesso, e precisamente:

1) *Obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria della* 1ª *emissione*.
Estrazione a sorte di:
n. 674 titoli da 25 obbligazioni
» 471 titoli da 50 »
» 404 titoli da 100 »

in totale n. 1549 titoli rappresentanti, complessivamente, 80.800 obbligazioni per il capitale nominale di L. 40.400.000.

2) *Obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria della* 2ª *emissione*.
Estrazione a sorte di:
n. 404 titoli da 25 obbligazioni
» 538 titoli da 50 »
» 1179 titoli da 100 »

in totale n. 2121 titoli rappresentanti, complessivamente, 154.900 obbligazioni per il capitale nominale di L. 77.450.000.

3) *Obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria della* 3ª *emissione*.
Estrazione a sorte di:
n. 319 titoli da 50 obbligazioni
» 383 titoli da 100 obbligazioni

in totale n. 702 titoli rappresentanti, complessivamente, 54.250, obbligazioni per il capitale nominale di L. 27.125.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 19 aprile 1950

(1622) *Il presidente*: G. B. BOERI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso a un posto nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma il regio Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a un posto di detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso al fine di far parte della Scuola per il triennio 1950-51-1952-53 professori di ruoli negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, al commissario straordinario per l'Istituto di storia antica entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione, del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la Scuola; il servizio quivi prestato varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il commissario straordinario
GAETANO DE SANCTIS

(1589)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per titoli ad un posto di ispettore generale direttore del Servizio geologico del Corpo delle miniere (grado 5°, gruppo A).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1949, registrato alla Corte dei conti l'11 dello stesso mese, registro n. 3, foglio n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 24 giugno 1949, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore generale direttore del Servizio geologico del Corpo delle miniere (grado 5°, gruppo *A*);

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ad un posto di ispettore generale direttore del Servizio geologico del Corpo delle miniere (grado 5°, gruppo *A*):

1. Beneo ing. Enzo . . . . punti 93
2. Scarsella dott. Francesco . . . . . » 92
3. Catalisano dott. Settimio . . . . . » 78

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso stesso l'ing. Beneo Enzo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i signori dott. Scarsella Francesco e dott. Catalisano Settimio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1950
Registro n. 5, *foglio n.* 166.

(1613)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1950, n. 33, e relativo al concorso a posti nei vari gradi del ruolo del personale tecnico dei periti (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in luogo di « ....purchè si trovi nelle condizioni di cui ai comma primo *e* secondo del presente articolo », deve leggersi « ....purchè si trovi nelle condizioni di cui ai comma primo *o* secondo del presente articolo ».

(1623)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.